

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 maggio 2024

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Luigi BERTSCHY è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **526** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO DEGLI AIUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERE A) E B) DELLA L.R. 17/2016. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 505 IN DATA 03/05/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come di recente modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1 che prevede che possano essere concessi aiuti a favore delle microimprese, piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, di seguito PMI, operanti sul territorio regionale, per le spese di funzionamento nel settore agricolo. Nello specifico, gli aiuti sono previsti per oneri di gestione delle strutture di proprietà regionale e di proprietà di società a partecipazione pubblica (lettera a) e per costi del trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione (lettera b), fino a un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili;

richiamati il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, applicabili in funzione dell'attività svolta dalle imprese beneficiarie (attività di produzione primaria o attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), in modo particolare all'interno degli immobili locati per quanto riguarda gli aiuti relativi agli oneri di gestione delle strutture;

precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 3 maggio 2021, con la quale erano stati approvati i precedenti criteri applicativi per la concessione degli aiuti a fondo perduto, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 17/2016;

atteso che i competenti uffici ritengono necessario aggiornare i criteri applicativi contenuti negli allegati 1 e 2 alla DGR 505/2021, relativi al regime di aiuti in *de minimis* generale ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 scaduto il 31 dicembre 2023, estendendone l'ambito di applicazione alla produzione agricola primaria in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo di legge, aggiornando il richiamo al nuovo regolamento *de minimis* generale (UE) 2023/2831, nonché apportandovi alcune migliorie dal punto di vista tecnico amministrativo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- periodo di presentazione delle domande da parte dei richiedenti;
- definizione del procedimento amministrativo e dei soggetti coinvolti;
- maggior chiarezza nell'elencazione degli obblighi a carico dei beneficiari;

vista la bozza dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) della l.r. 17/2016, predisposta dagli uffici competenti, con la quale sono stati ridefiniti gli aspetti sopra individuati, nonché stabilito che le domande possono essere presentate, per l'ultimo semestre del 2024, entro il 31 maggio 2024 e dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno, con riferimento alle spese da sostenere nelle annualità successive;

rilevato che per il primo semestre del 2024 i contributi di cui all'articolo 13 comma 1, lettere a) e b) della l.r. 17/2016 sono stati concessi con i provvedimenti dirigenziali n. 259 del 22 gennaio 2024 e n. 414 del 30 gennaio 2024 ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, applicabile ancora per i primi sei mesi del 2024;

ritenuto di approvare tali criteri e procedere alla revoca, per sostituzione, della precedente DGR 505/2021 al fine di aggiornarne i contenuti e rendere maggiormente agevole la consultazione dell'atto da parte dell'utenza esterna;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

considerato che la funzionaria incaricata della PPR dell'unità organizzativa pianificazione territoriale e diversificazione aziendale ha autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare sui capitoli U0022057 – “Trasferimenti correnti a imprese agricole per canoni di locazione per la gestione di strutture e impianti” e U0022058 – “Trasferimenti correnti a imprese agricole per il trasporto del siero residuo della lavorazioni lattiero-casearie”, del bilancio regionale, attribuiti alla propria unità;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi disciplinanti le modalità di concessione alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, degli aiuti per le spese di funzionamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) della l.r. 17/2016, contenuti negli allegati I e II, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale 505/2021;
- 3) di dare atto che gli aiuti di cui al precedente punto 1) trovano copertura, per l'allegato I, nei limiti delle disponibilità assegnate al capitolo U0022057 – “Trasferimenti correnti a imprese agricole per canoni di locazione per la gestione di strutture e impianti”, che ammontano a euro 279.498,06 per l'anno 2024, a euro 500.000,00 per l'anno 2025 e a euro 500.000,00 per l'anno 2026 e, per l'allegato II, al capitolo U0022058 – “Trasferimenti correnti a imprese agricole per il trasporto del siero residuo della lavorazioni lattiero-casearie”, che ammontano a euro 269.900,00 per l'anno 2024, a euro 490.000,00 per l'anno 2025 e a euro 490.000,00 per l'anno 2026;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO
2016, N. 17**

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2 Trattasi di aiuti a fondo perduto concessi a copertura degli oneri di gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica.
- 1.3 Tali aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* in funzione dell'attività svolta all'interno degli immobili locati dalle imprese beneficiarie (attività di produzione primaria o attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro, piccole e medie imprese, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, di seguito PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo (produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).

3. Requisiti soggettivi

- 3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono:
 - a) essere una PMI titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con uno dei seguenti codici ATECO 01, 10, 11, in stato "attivo" al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - b) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
 - c) essere titolari di un contratto di locazione di un immobile di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel settore della produzione agricola primaria o nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - d) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs;
 - e) di non essere destinatari, per le imprese costituite in forma di società, di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);

- f) avere una situazione di regolarità contributiva, verificabile attraverso il servizio Durc online;
- g) essere in possesso di una PEC aziendale.

4. Spesa ammissibile

4.1 Sono ammissibili a contributo le spese di locazione per immobili, di proprietà regionale o di società a partecipazione pubblica, utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del locatario, da sostenere nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, al netto di:

- a) eventuali agevolazioni, già percepite o da percepire;
- b) eventuali sub-affitti di parte degli immobili locati;
- c) IVA o qualsiasi altro onere di natura fiscale;
- d) aumenti in corso d'anno relativi all'adeguamento ISTAT del canone.

4.2 Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice, con attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

5. Intensità dell'aiuto

5.1 Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi dichiarati nella domanda.

5.2 Qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il 100 per cento degli aiuti richiesti, sarà operata una riduzione percentuale lineare rispetto all'aiuto richiesto, per ciascun richiedente, al fine di rientrare nella disponibilità a bilancio.

5.3 Qualora nel corso dell'anno di riferimento si rendano disponibili ulteriori somme nel bilancio regionale, gli aiuti potranno essere integrati, nella medesima proporzione per tutti i richiedenti, nel limite della disponibilità finanziaria e della spesa ammissibile.

5.4 Il contributo è concesso in regime di *de minimis*, ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e 2023/2831, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, in funzione dell'attività svolta negli immobili locati (attività di produzione agricola primaria o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

5.5 Nel caso in cui l'aiuto sia erogato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1408/2013, va imputato, dal punto di vista delle registrazioni in materia di aiuti di Stato, in quota parte alle singole imprese aderenti, utilizzatrici dell'immobile.

6. Presentazione della domanda

6.1 La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di PEC agricoltura@pec.regione.vda.it, **dal 15**

novembre al 15 dicembre di ciascun anno, con riferimento alle **spese da sostenere nell'annualità successiva**.

- 6.2 Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
- a) i propri dati anagrafici, recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
 - b) la dimensione dell'impresa (micro, piccola o media);
 - c) l'importo degli eventuali subaffitti e/o aiuti percepiti o richiesti per la medesima spesa, al fine dell'applicazione del precedente punto 4.1;
 - d) la periodicità del pagamento del canone;
 - e) l'importo annuo complessivo dell'aiuto richiesto, al netto di quanto eventualmente indicato al punto c);
 - f) che il medesimo richiedente non si trova nelle condizioni ostative di cui al punto 3.1, lettere d) e) ed f);
 - g) il regime *de minimis* di riferimento (*de minimis* agricolo per la produzione primaria e *de minimis* generale per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);
 - h) elenco dei soci e relativi dati, se l'aiuto è richiesto ai sensi del *de minimis* agricolo;
 - i) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;
 - j) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - k) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
- 6.3 La domanda deve, inoltre, contenere la sottoscrizione degli impegni di cui al punto 10.
- 6.4 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
- 6.5 Alla domanda deve essere allegata, se dovuta, la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Aiuto canone locazione - l.r. 17/2016".

7. Soggetti coinvolti

- 7.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;

c) la commissione tecnica.

- 7.2 Il responsabile del procedimento è il titolare dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 7.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore che predispone l'istruttoria delle pratiche.
- 7.4 Nell'ambito del Dipartimento Agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- il coordinatore del dipartimento o suo delegato;
 - il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale;
 - il tecnico responsabile dell'istruttoria.
- 7.5 La commissione può essere convocata dai soggetti di cui al precedente punto 7.1, lettere a) e b), per l'eventuale validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:
- all'approvazione delle spese ammissibili;
 - all'eventuale definizione di prescrizioni;
 - alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

8. Procedimento di concessione e erogazione dell'aiuto

8.1 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:

- alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
- alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto per l'ottenimento del contributo;
- alla verifica della correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto.

8.2 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 3 comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito.

8.3 Il rigetto definitivo della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.

8.4 In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'aiuto è concesso con l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, di un provvedimento all'interno del quale è data anche indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto. Il procedimento è concluso, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con il provvedimento di concessione dell'aiuto.

8.5 Il soggetto richiedente può formulare a mezzo PEC istanza di rinuncia al contributo all'ufficio competente e, nel caso in cui la predetta istanza venga formulata:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene archiviata d'ufficio senza alcun seguito,
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile dell'ufficio competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato,
- c) ad aiuto parzialmente erogato, il beneficiario è tenuto a restituire la somma già percepita.

8.6 L'erogazione dell'aiuto a fondo perduto è effettuata, attraverso la modalità di pagamento a terzi, direttamente al locatore, previa verifica degli adempimenti di cui al successivo punto 10.1, lettera a) secondo le rendicontazioni trasmesse dal locatore. Al fine di poter garantire la liquidazione entro l'anno di competenza, l'ultima rendicontazione deve essere trasmessa entro il 5 dicembre.

9. Cumulo

9.1 Gli aiuti concessi non potranno far superare la soglia massima complessiva di:

- a) euro 300.000, nel caso di aiuti in *de minimis* generale, erogati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831. La soglia è riferita alla somma totale degli aiuti in *de minimis* percepiti dall'impresa nell'ultimo triennio effettivo (tre anni precedenti a partire dalla data di concessione dell'aiuto in questione);
- b) euro 25.000, nel caso di aiuti in *de minimis* agricolo, erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013.) La soglia è riferita alla somma totale degli aiuti in *de minimis* percepiti dall'impresa nell'ultimo triennio finanziario (anno della concessione e i due precedenti).

10. Impegni del beneficiario

10.1 Il beneficiario si impegna formalmente a:

- a) aver versato al locatore l'importo corrispondente all'IVA, alla ritenuta d'acconto, se dovuta, oltre all'eventuale somma corrispondente al subaffitto e alla quota a proprio carico di canone nel caso l'aiuto non sia concesso nella misura del 100%, al fine di consentire al locatore di ricevere l'intero canone dovuto;
- b) fornire, a richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- c) comunicare l'eventuale modifica dell'attività svolta nell'immobile locato al fine di verificare il permanere dei requisiti di ammissibilità;
- d) comunicare l'eventuale stipula di un contratto di subaffitto nel corso dell'anno di riferimento al fine di consentire la rideterminazione della spesa ammessa a contributo.

11. Controlli ex post

11.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.

11.2 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

12. Revoca dell'aiuto

12.1 L'aiuto è revocato:

- a) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui al punto 10, lettere b) c) e d) delle presenti disposizioni;
- b) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
- c) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- d) qualora, dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.

12.2 Nel caso di violazione del punto 12.1, lettera a), con riferimento all'impegno di cui punto 10.1, lettera b), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

12.3 Nel caso di violazione del punto 12.1 lettera a), con riferimento all'impegno di cui punto 10.1, lettera c), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito nei mesi in cui sono venuti meno i requisiti di ammissibilità, maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

12.4 Nel caso di violazione del punto 12.1 lettera a), con riferimento all'impegno di cui punto 10.1, lettera d), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'importo del sub-affitto percepito, maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

12.5 Nel caso di cui al punto 12.1 lettera b) il provvedimento di revoca ha a oggetto unicamente all'importo concesso.

12.6 Nel caso di cui ai punti 12.1, lettere c) e d) la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

12.7 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

12.8 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui ai punti precedenti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

13. Sanzioni

13.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 12, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 12.1, lettera d), incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

14. Trattamento dei dati

14.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto un aiuto a fondo perduto a copertura degli oneri di gestione delle strutture di proprietà regionale o di proprietà di società a partecipazione pubblica.

14.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'unità responsabile dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali o dei delegati alla trasmissione;
- l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
- i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).

14.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

14.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

14.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

14.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

15. Norme transitorie per l'anno 2024

15.1 Limitatamente all'annualità 2024 la domanda deve essere trasmessa, con le indicazioni di cui al precedente punto 6, entro il **31 maggio 2024**, con riferimento ai canoni che saranno sostenuti per il **secondo semestre**.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO
2016, N. 17**

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2 Trattasi di aiuti a fondo perduto concessi a copertura dei costi per il trasporto, per i primi centoventi chilometri a partire dalla sede del caseificio, del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione.
- 1.3 Tali aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro, piccole e medie imprese, di cui all'articolo dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, di seguito PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

3. Requisiti soggettivi

- 3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono:

- a) essere una PMI titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con codice ATECO 01 o 10, in stato "attivo" al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- b) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
- c) essere titolari di un contratto di servizio per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione;
- d) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs;
- e) di non essere destinatari, per le imprese costituite in forma di società, di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- f) avere una situazione di regolarità contributiva, verificabile attraverso il servizio Durc online;
- g) essere in possesso di una PEC aziendale.

4. Spesa ammissibile

- 4.1 Sono ammissibili a contributo costi per il trasporto, per i primi centoventi chilometri a partire dalla sede del caseificio, del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione da sostenere nel corso dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, al netto di:
- a) eventuali agevolazioni, già percepite o da percepire;
 - b) IVA o qualsiasi altro onere di natura fiscale.
- 4.2 Al contributo è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%. Detta ritenuta non si applica alle imprese agricole costituite in forma di ditta individuale e di società semplice, con attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

5. Intensità dell'aiuto

- 5.1 Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi dichiarati nella domanda.
- 5.2 Qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il 100 per cento degli aiuti richiesti, sarà operata una riduzione percentuale lineare rispetto all'aiuto richiesto, per ciascun richiedente, al fine di rientrare nella disponibilità a bilancio.
- 5.3 Qualora nel corso dell'anno di riferimento si rendano disponibili ulteriori somme nel bilancio regionale, gli aiuti potranno essere integrati, nella medesima proporzione per tutti i richiedenti, nel limite della disponibilità finanziaria e della spesa ammissibile.
- 5.4 Il contributo è concesso in regime *de minimis* generale, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti.

6. Presentazione della domanda

- 6.1 La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di PEC agricoltura@pec.regione.vda.it, **dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno**, con riferimento alle **spese da sostenere nell'annualità successiva**.
- 6.2 Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
- a) i propri dati anagrafici, recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
 - b) la dimensione dell'impresa (micro, piccola o media);
 - c) l'importo stimato dell'aiuto richiesto;
 - d) che il medesimo richiedente non si trova nelle condizioni ostative di cui al punto 3.1, lettere d), e) ed f);
 - e) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;

- f) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- g) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.

- 6.3 La domanda deve, inoltre, contenere la sottoscrizione degli impegni di cui al punto 10.
- 6.4 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.
- 6.5 Alla domanda deve essere allegata, se dovuta, la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Aiuto siero - l.r. 17/2016".

7. Soggetti coinvolti

- 7.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;
 - c) la commissione tecnica.
- 7.2 Il responsabile del procedimento è il titolare dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 7.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore che predispone l'istruttoria delle pratiche.
- 7.4 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il coordinatore del dipartimento o suo delegato;
 - b) il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale;
 - c) il tecnico responsabile dell'istruttoria.
- 7.5 La commissione, può essere convocata dai soggetti di cui al precedente punto 7.1, lettere a) e b), per l'eventuale validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:
- a) all'approvazione delle spese ammissibili;
 - b) all'eventuale definizione di prescrizioni;
 - c) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

8. Procedimento di concessione e erogazione dell'aiuto

8.1 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:

- a) alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
- b) alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto per l'ottenimento del contributo;
- c) alla verifica della correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto.

8.2 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito.

8.3 Il rigetto definitivo della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.

8.4 In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'aiuto è concesso con l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, di un provvedimento all'interno del quale è data anche indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto. Il procedimento è concluso, entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, con il provvedimento di concessione dell'aiuto.

8.5 Il soggetto richiedente può formulare a mezzo PEC istanza di rinuncia al contributo all'ufficio competente e, nel caso in cui la predetta istanza venga formulata:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene archiviata d'ufficio senza alcun seguito,
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile dell'ufficio competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato,
- c) ad aiuto parzialmente erogato, il beneficiario è tenuto a restituire la somma già percepita.

8.6 L'erogazione dell'aiuto a fondo perduto è effettuata, attraverso la modalità di pagamento a terzi, direttamente al prestatore del servizio, previa verifica degli adempimenti di cui al successivo punto 10.1, lettera a) secondo le rendicontazioni trasmesse dal trasportatore. Al fine di poter garantire la liquidazione entro l'anno di competenza, l'ultima rendicontazione deve essere trasmessa entro il 5 dicembre.

9. Cumulo

9.1 Gli aiuti concessi non potranno far superare la soglia massima complessiva di euro 300.000 di aiuti in *de minimis*, in capo alla medesima impresa nell'ultimo triennio effettivo (tre anni precedenti a partire dalla data di concessione dell'aiuto in questione).

10. Impegni del beneficiario

10.1 Il beneficiario si impegna formalmente a:

- a) aver versato prestatore del servizio di trasporto del siero l'importo corrispondente all'IVA, alla ritenuta d'acconto, se dovuta, e alla quota a proprio carico nel caso l'aiuto non sia concesso nella misura del 100%, al fine di consentire al prestatore del servizio di ricevere l'intero importo dovuto;

- b) fornire, a richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

11. Controlli ex post

- 11.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.
- 11.2 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

12. Revoca dell'aiuto

- 12.1 L'aiuto è revocato:
- a) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui al punto 10.1, lettera b) delle presenti disposizioni;
 - b) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
 - c) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - d) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
- 12.2 Nel caso di violazione del punto 12.1, lettera a) la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.
- 12.3 Nel caso di cui al punto 12.1, lettera b) il provvedimento di revoca ha a oggetto unicamente all'importo concesso.
- 12.4 Nel caso di cui ai punti 12.1, lettere c) e d) la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.
- 12.5 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 12.6 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui ai punti precedenti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

13. Sanzioni

13.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 12, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 12.1, lettera d), incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

14. Trattamento dei dati

14.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto un aiuto a fondo perduto a copertura dei costi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero casearie presso appositi centri di smaltimento o lavorazione.

14.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'unità responsabile dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali e dei delegati alla trasmissione;
- l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
- i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).

14.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

14.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

14.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

14.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

15. Norme transitorie per l'anno 2024

15.1 Limitatamente all'annualità 2024 la domanda deve essere trasmessa, con le indicazioni di cui al precedente paragrafo 6, entro il **31 maggio 2024**, con riferimento ai costi che saranno sostenuti per il **secondo semestre**.